

**Società Italiana di e-Learning, SIE-L**  
**(Italian e-Learning Association, Ie-LA)**

fondata da Antonio Calvani, Alberto Colorni,  
Guido Martinotti, Giorgio Olimpo - 2003

Statuto della  
Società Italiana di e-Learning (SIE-L)<sup>1</sup>

**Approvato dal Consiglio Direttivo** (Seduta di Giovedì, 5 Luglio 2012, presso l'Aula Seminari e Tesi della Facoltà di Scienze Umanistiche Lettere e Filosofia Lingue Patrimonio Culturale dell'Università La Sapienza - ex Vetrerie Sciarra in Via dei Volsci, 112 - Roma e seduta di Mercoledì 12 Settembre 2012, presso Aula dell'Ottavo Centenario, Rettorato dell'Almamater Università degli Studi di Bologna, Via Zamboni 12, Bologna) e **dall'Assemblea degli Associati** (seduta di Mercoledì 12 Settembre 2012, presso Aula dell'Ottavo Centenario, Rettorato dell'Almamater Università degli Studi di Bologna, Via Zamboni 12, Bologna).

---

<sup>1</sup> La SIE-L è stata fondata dai professori universitari Antonio Calvani, Alberto Colorni Vitale, Guido Martinotti e dal direttore dell'Istituto per le Tecnologie Didattiche del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ITD - CNR Genova), prof. Giorgio Olimpo presso il notaio P. Marchetti di Milano in data 4 giugno 2003. I soci sottoscrittori dell'atto costitutivo dell'Associazione, costituitisi in Consiglio Direttivo provvisorio, investirono della rappresentanza sociale il prof. Alberto Colorni Vitale, che, confermato dall'Assemblea degli associati, è stato il Presidente della SIE-L sino al 31 dicembre 2007. Successivamente l'Assemblea degli Associati ha eletto Presidente il Prof. Aurelio Simone che ha assunto l'incarico a partire dal 1 Gennaio 2008. Il 20 Maggio 2008 l'Assemblea degli Associati ha approvato una prima revisione dello Statuto, in vigore fino al 12 Settembre 2012.

## **Art. 1 - Denominazione, sede, durata**

1. È costituita un' Associazione con la denominazione "Società Italiana di e-Learning", o, in forma abbreviata, "SIE-L". L'Associazione assumerà anche la denominazione internazionale "Italian e-Learning Association" la cui forma abbreviata sarà "Ie-LA".
2. La sede legale ed amministrativa dell'Associazione viene fissata dal Presidente pro-tempore della SIE-L e può essere fissata anche presso uno studio professionale, individuato appositamente dal medesimo Presidente pro tempore.
3. La SIE-L non ha scopi di lucro, ha durata illimitata ed opera come associazione non riconosciuta.

## **Art. 2 - Scopi**

1. La SIE-L è un' Associazione scientifico-interdisciplinare e scientifico-professionale. Si propone di favorire la ricerca e la formazione nell'area costituita dal rapporto tra tecnologie, multimedialità e trasmissione del sapere, Knowledge Management e Information and Communication Technology e di promuoverne la

sperimentazione didattica, poiché la valuta strategica per l'educazione e l'istruzione del cittadino e per la formazione e l'aggiornamento delle professioni.

2. Le finalità e attività della SIE-L sono:

- a. favorire la ricerca scientifica e la costituzione di gruppi e progetti di ricerca;
- b. promuovere e incoraggiare esperienze di apprendimento e insegnamento innovative, che si confrontano con le tecnologie contemporanee, anche mediante attività di consulenza scientifica e fornitura di servizi e mettendo a disposizione il know-how e l'attività consulenziale dei propri soci;
- c. sviluppare l'attività editoriale anche mediante la produzione di pubblicazioni scientifiche e a carattere divulgativo sia a stampa sia di tipo digitale;
- d. promuovere e sviluppare rapporti internazionali sia mediante la partecipazione a network comunitari e internazionali sia mediante la valorizzazione e la mediazione delle migliori pratiche internazionali;
- e. organizzare eventi di ricerca e studio e di promozione e valutazione di esperienze

formative e soluzioni tecnologiche nonché eventi a carattere formativo per i diversi profili scientifico-professionali attivi nella formazione;

f. valorizzare i nuovi profili scientifico-professionali e didattici, promuovendone la formazione universitaria e il riconoscimento sociale e istituzionale, in specie nella scuola, nelle università, nella sanità e nel LifeLong Learning;

g. favorire l'interazione, la sinergia e la cooperazione, anche per singoli progetti, tra centri ed enti, pubblici e privati, nazionali, europei ed internazionali, che operano nell'area delle finalità della SIE-L.

h. organizzare, erogare e offrire attività di formazione per i diversi profili professionali attivi nella didattica e nella formazione sui temi dell'innovazione didattica, dell'e-learning, del lifelong learning e in generale del Knowledge Management anche in collaborazione con Università, Scuole, Enti di formazione, Imprese o Associazioni;

i.offrire un sistema di certificazione delle competenze, professionalità, esperienze e soluzioni applicative;

3.In ambito formativo l'associazione potrà compiere tutte le azioni di accreditamento consentite dalle normative vigenti.

4.L' associazione compie ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare, finanziario attinente o conseguente alle attività suddette.

### **Art. 3 - Categorie di associati e modalità di adesione**

1.La SIE-L si compone delle seguenti tipologie di associati:

a.soci ordinari, cioè persone fisiche che svolgono attività di ricerca, sperimentazione o professionale nell' Università, nella scuola o in altri enti di ricerca e formazione ovvero che abbiano fornito contributi scientifici significativi, svolgano attività o coltivano interessi culturali, scientifici o professionali nell'area come definita nell'art. 2;

b.soci collettivi ricerca e alta formazione, cioè persone giuridiche od enti attivi nella

ricerca e sperimentazione, ovvero nell'alta formazione in aree coerenti con l'art. 2. Il Socio Collettivo di cui al presente comma può iscriversi alla SIE-L fino a 5 (cinque) associati delegati e ha diritto a esprimere fino a 3 (tre) voti nella assemblea degli associati;

c. soci collettivi formazione e servizi cioè persone giuridiche o scuole, PA, enti pubblici e privati, enti di formazione, associazioni comunque impegnati nella attività didattica ovvero nella produzione di beni e servizi in aree coerenti con l'art. 2. Il Socio Collettivo di cui al presente comma può iscriversi alla SIE-L fino a 2 (due) associati delegati e ha diritto a esprimere un voto nella assemblea degli associati;

d. soci onorari, cioè persone fisiche, che abbiano acquisito benemerienze verso l'associazione;

2. Per promuovere lo sviluppo delle sue finalità, la SIE-L può differenziare le quote annuali di iscrizione dell'associato ordinario o collettivo con riguardo alle diverse tipologie di associato.

3.La nomina dei soci onorari viene effettuata dall'Assemblea degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo.

4.Agli associati collettivi viene aggiunta con delibera del Consiglio Direttivo la denominazione "sostenitore" nel caso in cui l'associato in questione versi una quota di iscrizione pari ad almeno 3 (tre) volte la quota annuale corrispondente al proprio profilo.

#### **Art. 4 - Impegni e diritti degli associati**

1.L' associato SIE-L si impegna al rispetto del presente Statuto, delle deliberazioni degli organi dell'Associazione e dei regolamenti da questi emanati.

2.Delibere e regolamenti sono raccolti e resi pubblici tramite il Sito Ufficiale della SIE-L.

3.Ogni associato ha diritto di voto nell'Assemblea degli Associati e in particolare ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

#### **Art. 5 - Organi, Segretario e Tesoriere**

1.Sono organi della SIE-L:

- a.l' Assemblea degli associati;
- b.il Presidente;
- c.il Vicepresidente vicario;
- d.il Consiglio Direttivo;
- e.il Consiglio Scientifico;
- f.il Revisore dei Conti, qualora nominato dall'Assemblea dei Soci.

2. Per l'espletamento delle pratiche organizzative l'Associazione si avvale di un Segretario dell'Associazione, anche non associato, nominato dal Consiglio Direttivo. Il Segretario dell'Associazione funge anche da Segretario del Consiglio Direttivo, del Consiglio Scientifico e dell'Assemblea degli Associati.

3. Per l'espletamento delle pratiche amministrative l'Associazione può avvalersi, tra i membri del Consiglio Direttivo, di un Tesoriere dell'Associazione nominato dal Consiglio Direttivo su indicazione del Presidente.

**Art. 6 - Composizione e modalità di convocazione dell'Assemblea degli associati**

1. L'Assemblea degli Associati è costituita di diritto da tutti gli associati ordinari, onorari

e collettivi in regola con il pagamento della quota nella misura dovuta.

2.Gli associati ordinari e onorari partecipano all'Assemblea a titolo individuale e possono esprimere un voto.

3.Ogni associato collettivo di cui all'art. 3.1.c (Soci Collettivi Formazione e Servizi) partecipa all'Assemblea mediante i propri rappresentanti e può esprimere un voto.

4.Ogni associato collettivo di cui all' art. 3.1.b (Soci Collettivi Ricerca e Alta Formazione) partecipa all'Assemblea mediante i propri rappresentanti e può esprimere fino a tre voti.

5.L' Assemblea degli associati è convocata dal Presidente almeno una volta all' anno mediante avviso telematico inviato almeno 20 giorni prima della riunione a coloro che hanno diritto a parteciparvi, specificante il luogo, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l' ordine del giorno.

6.La partecipazione all'Assemblea degli Associati non può avvenire in modalità telematica.

7.L' Assemblea può essere convocata su richiesta del Consiglio Direttivo con un preciso ordine del

giorno sottoscritto da almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo stesso.

8.L' Assemblea può essere convocata con un preciso ordine del giorno sottoscritto da almeno un quarto dei soci.

9.L' Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno i due terzi degli associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti.

10.Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato ovvero può delegare il Presidente o il Vicepresidente Vicario. L'esercizio di tale modalità di delega può avvenire anche tramite comunicazione elettronica alla Segreteria della SIE-L;

11. Ogni associato in possesso dei requisiti per intervenire con diritto di voto all'Assemblea può farsi rappresentare da un proprio delegato di fiducia non associato alla SIE-L. L'esercizio di tale modalità di delega deve avvenire sia mediante comunicazione alla Segreteria della SIE-L almeno 24 ore prima dell'Assemblea sia mediante esibizione del delegato di una delega sottoscritta dal delegante e recante tutti i dati anagrafici del delegante e del delegato.

12.L' Assemblea è presieduta dal Presidente. In caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente vicario o, in difetto, da un associato designato dall'Assemblea.

13.Non possono essere posti in votazione argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno ovvero che non siano inseriti nell'ordine del giorno mediante una mozione approvata a maggioranza dall'Assemblea.

14.Delle deliberazioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale che, firmato dal Presidente e dal segretario, sarà portato a conoscenza di tutti gli associati.

#### **Art. 7 - Attribuzioni dell'Assemblea**

1.L'Assemblea:

a.elegge il Presidente dell'Associazione e procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo secondo le norme indicate all'art.

8;

b.approva annualmente il rendiconto economico finanziario relativo alla gestione dell'anno precedente;

c.delibera sulle eventuali iniziative necessarie ed utili per il conseguimento degli scopi

istituzionali dell'Associazione, nonché su tutti gli argomenti inseriti all'ordine del giorno;

d.delibera sulle modifiche all'atto costitutivo, allo statuto ed ai regolamenti;

e.delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, sulle quote di associazione;

f.delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, sulla nomina degli associati onorari;

g.delibera sullo scioglimento dell'Associazione, nominando uno o più liquidatori;

h.delibera sui ricorsi presentati con riguardo all'art. 6.

2.Le delibere di cui ai punti (a), (b), (c) sono prese a maggioranza semplice. Le delibere riguardanti i punti (d), (e), (f), (g) ed (h) sono prese a maggioranza di almeno i due terzi dei partecipanti all'Assemblea.

#### **Art. 8 - Cariche sociali di competenza dell'Assemblea**

1.Ogni quattro anni l'Assemblea procede all'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo.

- 2.L'elettorato attivo spetta, di diritto, a tutti gli associati in regola con i requisiti per la partecipazione alla Assemblea stessa con diritto di voto di cui al precedente art. 6.
- 3.Per le cariche di Presidente e di membro del Consiglio Direttivo sono eleggibili gli associati individuali o rappresentanti di associati collettivi in regola con i requisiti per la partecipazione alla Assemblea stessa e che abbiano espressamente proposto la propria candidatura.
- 4.Nella votazione per il Presidente ciascun associato esprime una sola preferenza.
- 5.Nella votazione per il Consiglio Direttivo ciascun associato esprime al più tre preferenze.
- 6.La votazione per la composizione degli organi avviene a scrutinio segreto. Il voto può essere espresso mediante delega scritta a un altro associato.
- 7.E' fissato in tre il numero massimo di deleghe elettorali che possono essere acquisite.
- 8.Per le operazioni di votazione e scrutinio viene insediato, seduta stante, un seggio composto da non meno di tre membri di cui uno in funzione di presidente di seggio.

9. Risultano eletti gli associati che hanno ricevuto il numero maggiore di preferenze.
10. A parità di voti, risulta eletto l'associato con maggiore anzianità continuativa nella qualità di associato.
11. Le procedure di candidatura e di elezione delle cariche possono essere specificate e modificate da un Regolamento Elettorale approvato dall'Assemblea dei Soci.

**Art. 9 - Durata delle cariche e rieleggibilità**

1. Tutte le cariche sociali decorrono a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della relativa votazione.
2. Tutte le cariche sociali hanno durata quadriennale.
3. In caso di dimissioni del Presidente, subentra nelle sue funzioni il Vicepresidente vicario, il quale esercita tali funzioni fino al termine del mandato.
4. L'esercizio di cariche sociali è svolto a titolo gratuito: non dà luogo a compensi, gettoni o indennità di alcuna natura.

5. Tutti gli associati hanno pari opportunità nell'accesso alle cariche sociali senza discriminazione alcuna.

#### **Art. 10 - Il Presidente e il Vicepresidente Vicario**

1. Il Presidente dura in carica quattro anni.

2. Il Presidente presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; ha la legale rappresentanza della associazione di fronte a terzi e in giudizio; decide in merito alla sede legale ed amministrativa dell'associazione; ha potere di firma per l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; esercita ogni altra attribuzione inerente alla carica, a norma di legge.

3. Il Presidente ha inoltre l'incarico di curare i rapporti con le università, la scuola, il mondo del lavoro.

4. Il Presidente nomina tra gli associati il Vicepresidente vicario, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo e ai soci.

5. Il Vicepresidente vicario sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o di impedimento. Qualora non sia membro di diritto del Consiglio Direttivo partecipa alle

riunioni del medesimo senza diritto di voto  
eccezion fatta nel caso in cui partecipi in  
sostituzione del Presidente.

#### **Art. 11 - Composizione del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è costituito:
  - a. dal Presidente;
  - b. da sei membri eletti dall'Assemblea;
2. Il Consiglio Direttivo può cooptare, tra gli associati, mediante propria delibera assunta all'unanimità fino a un massimo di altri quattro membri.
3. In caso di dimissioni dalla carica o dall'Associazione di un membro del Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea, subentra al suo posto il primo dei non eletti.
4. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, il Segretario che redige i verbali delle riunioni stesse.
5. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, il Revisore dei Conti per le parti di propria competenza.

#### **Art. 12 - Riunioni del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, almeno due volte all'anno.
2. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate in qualsiasi luogo d'Italia dal Presidente o da un terzo dei Consiglieri, con preavviso di almeno dieci giorni e con l'indicazione dell'ordine del giorno. Possono tenersi anche in tele o video conferenza secondo le norme regolamentari adottate dal Consiglio Direttivo stesso.
3. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente vicario che lo sostituisce.
4. E' richiesta, per la validità della riunione, la presenza di almeno la metà più uno dei membri effettivi, tolti i Consiglieri giustificati; il numero dei presenti non deve essere minore di un terzo degli aventi diritto.
5. I Consiglieri assenti alle riunioni per quattro volte consecutive decadono dalla loro carica.
6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti, tranne nei casi specificati diversamente dallo Statuto. In caso di parità di voti, il voto del Presidente è prevalente.

7. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate in apposito libro tenuto a cura del Segretario del Consiglio stesso; il verbale di ogni riunione è sottoscritto dallo stesso Segretario e dal Presidente.

8. Un membro del Consiglio Direttivo che, per qualsiasi motivo, perde la qualità di associato cessa immediatamente di fare parte del Consiglio stesso.

#### **Art. 13 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e svolge compiti prevalentemente di indirizzo strategico e amministrativo-contabile, approva il rendiconto economico finanziario e dà attuazione agli indirizzi programmatici generali dell'Associazione, in conformità con gli intendimenti espressi dall'Assemblea.

2. Il Consiglio Direttivo nomina il Consiglio Scientifico.

3. Il Consiglio Direttivo, sentito il parere del Consiglio Scientifico, nomina il Direttore, gli Associate Editors e il Comitato Editoriale della Rivista Je-LKS (Journal of e-Learning and

Knowledge Society) e di tutte le altre riviste e pubblicazioni edite da SIE-L.

4. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente e sentito il parere del Consiglio Scientifico, determina la struttura organizzativa della SIE-L in relazione alle esigenze e alle attività in essere nominando, se necessario, anche i relativi responsabili ovvero delegando a singoli membri azioni e funzioni specifiche.

5. Il Consiglio Direttivo, eventualmente anche su proposta del Consiglio Scientifico e comunque sentito il parere del Consiglio Scientifico, delibera su tutte le attività della SIE-L siano esse di natura scientifica, formativa, editoriale, professionale o organizzativa.

6. Il Consiglio Direttivo nomina, su proposta del Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

7. Il Consiglio Direttivo può delegare funzioni e compiti, anche retribuiti, a singoli associati.

8. Il Consiglio Direttivo può istituire Commissioni per lo svolgimento di specifiche funzioni.

9. Tutte le nomine e le deleghe deliberate dal Consiglio Direttivo decadono con esso.

#### **Art. 14 Composizione del Consiglio Scientifico**

1. Il Consiglio Scientifico è composto dal Presidente che lo presiede, dal vicepresidente vicario, dai direttori e vicedirettori delle riviste e collane pubblicate da SIE-L, dai soci onorari della SIE-L e da un numero compreso tra 10 e 30 di membri nominati dal Consiglio Direttivo.
2. Possono fare parte del Consiglio Scientifico autorevoli studiosi, italiani o stranieri, non associati alla SIE-L, in misura non superiore a un quarto del numero di componenti del consiglio stesso.
3. Partecipa, senza diritto di voto, il Segretario.

#### **Art. 15 Riunioni del Consiglio Scientifico**

1. Il Consiglio Scientifico si riunisce qualora ne sia ravvisata la necessità e comunque qualora sia necessaria l'espressione di pareri per il Consiglio Direttivo.
2. Le riunioni del Consiglio Scientifico sono convocate in qualsiasi luogo d'Italia dal Presidente ovvero su richiesta di almeno 5 Consiglieri, con preavviso di almeno dieci giorni e con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Possono tenersi anche in tele o video conferenza..

3.Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente vicario che lo sostituisce.

4.La riunione del Consiglio Scientifico è valida qualunque sia la partecipazione alla stessa.

5.Le deliberazioni del Consiglio Scientifico sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente è prevalente.

6.Le riunioni del Consiglio Scientifico sono verbalizzate in apposito libro tenuto a cura del Segretario del Consiglio stesso; il verbale di ogni riunione è sottoscritto dallo stesso Segretario e dal Presidente.

#### **Art. 16 Attribuzioni del Consiglio Scientifico**

1.Il Consiglio Scientifico è l'organo di indirizzo scientifico, editoriale e programmatico della SIE-L.

2.Fornisce parere, obbligatorio, al Consiglio Direttivo su:

a.attività scientifica, formativa ed editoriale della SIE-L nonchè sulle linee scientifiche dei congressi ed eventi;

b.linee editoriali della rivista Je-LKS e di altre riviste e collane pubblicate da SIE-L;

c.nomina del Direttore e del Comitato Scientifico della Rivista Je-LKS (Journal of e-Learning and Knowledge Society) e di altre riviste e pubblicazioni SIE-L;

d.struttura organizzative, deleghe e commissioni;

3.Il Consiglio Scientifico fornisce inoltre parere al Consiglio Direttivo su ogni altra questione avente natura di carattere scientifico della quale venga investito.

#### **Art. 17 - Sezioni, Reti e Struttura Organizzativa**

1.Il Consiglio Direttivo, sentito il parere del Consiglio Scientifico, può deliberare la costituzione di Sezioni e Reti sia tematiche sia territoriali per Regione, Scuola, Università o per azienda ed ente pubblico o privato. A tal fine il Consiglio Direttivo adotta apposito regolamento.

2. Il Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo, definisce la struttura organizzativa e funzionale della SIE-L nel rispetto di criteri di efficienza e parsimonia.

**Art. 18 Certificazioni e valorizzazione dei soci collettivi**

1. La SIE-L può adottare azioni per la certificazione delle competenze a favore dei soci collettivi ovvero di terzi che ne facciano richiesta.

2. Il processo di certificazione sarà a totale onere del richiedente.

3. Modalità, oneri, criteri e procedure vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, sentito il parere obbligatorio e vincolante del Consiglio Scientifico.

4. Il processo di certificazione, qualora attivato, deve prevedere la costituzione di una apposita commissione per la valutazione e delle loro soluzioni, servizi, competenze e qualità scientifico-professionale.

5. La SIE-L può costituire un albo dei soci collettivi, ovvero di terzi, certificati.

6.La SIE-1 può provvedere in proprio ovvero veicolare verso i propri Soci Collettivi eventuali richieste di prestazioni professionali, consulenze ovvero attingere alle competenze specifiche dei Soci Collettivi per partecipare a bandi nazionali, europei o di qualunque natura coerente con i propri scopi associativi.

#### **Art. 19 - Quota annuale di iscrizione**

- 1.Gli associati sono tenuti al pagamento annuale della quota di associazione.
- 2.L' associazione può avvenire in qualunque momento dell'anno e viene perfezionata con il versamento della quota d'iscrizione;
- 3.Il rinnovo deve essere perfezionato entro il 30 Aprile dell'anno solare di riferimento e se non rinnovata o perfezionata entro tale termine si intende tacitamente e automaticamente cessata.
- 4.Il mancato rinnovo entro il 30 Aprile fa decadere automaticamente ogni diritto dell'associato nei confronti dell'associazione.
- 5.L'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo, fissa annualmente l'importo delle quote associative per ciascuna categoria e tipologia di socio.

6. In nessun caso la quota associativa può essere trasferita.

#### **Art. 20 - Cessazione degli associati**

1. La qualità di associato si perde:

- a. per dimissioni indirizzate al Presidente;
- b. per mancato rinnovo entro i termini previsti dal presente statuto;
- c. per la cessazione dell'Ente stesso associato, nel caso di associati collettivi;
- d. per avere gravemente contravvenuto agli obblighi dello Statuto o per altri gravi motivi.

2. La perdita della qualità di associato viene deliberata dal Consiglio Direttivo. Ove l'associato oggetto di delibera sia membro del Consiglio Direttivo, non ha diritto di voto nella deliberazione stessa.

3. Contro l'esito della delibera può essere presentato ricorso all'Assemblea degli associati mediante istanza al Presidente entro due mesi dalla comunicazione della delibera stessa.

#### **Art. 21 - Amministrazione della Associazione e Revisore dei Conti**

1. Il controllo contabile sull'attività di gestione dell'Associazione può essere affidato, ai sensi delle normative vigenti, ad un Revisore dei Conti, nominato dall'Assemblea con voto a maggioranza semplice, su proposta del Consiglio Direttivo. Possono essere eletti revisori anche non soci eletti tra persone esperte e qualificate.

2. Il Revisore, qualora nominato:

a. verifica periodicamente la regolare tenuta delle scritture contabili dell'Associazione;

b. verifica il rendiconto economico finanziario annuale redigendo apposita relazione.

3. Il Revisore, qualora nominato, può essere chiamato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati.

4. Il Revisore, qualora nominato, dura in carica quattro esercizi ed è rieleggibile. L'Assemblea può eleggere un Revisore dei Conti supplente.

#### **Art. 22 - Scadenze di bilancio**

1. Il periodo di gestione decorre dal 1° gennaio sino al 31 dicembre di ciascun anno solare. Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea

entro il 30 aprile di ogni anno il progetto di rendiconto economico finanziario relativo all'anno precedente unitamente alla eventuale relazione del Revisore dei Conti, qualora nominato.

### **Art. 23 - Patrimonio e fonti di finanziamento**

1. Il patrimonio dell'Associazione è formato dagli immobili, dai mobili e dai valori che siano o vengano a qualsiasi titolo in proprietà dell'Associazione.
2. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
3. Coloro che hanno perso la qualità di associato non possono avanzare diritti sul patrimonio associativo che è di proprietà esclusiva dell'Associazione.
4. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea, a maggioranza semplice, delibera sulla destinazione del patrimonio associativo che non potrà in alcun caso essere suddiviso fra gli associati.

5. In caso di scioglimento dell'Associazione è fatto obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

6. Al conseguimento degli scopi sociali, l'Associazione provvede con le quote dei propri associati, con contributi, donazioni e lasciti, con ogni altro provento derivante dalle attività della Associazione.

#### **Art. 24 - Norma conclusiva**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni degli artt. 36 e segg. del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.

#### **Art. 25 - Norme transitorie**

1. Il presente statuto ha validità immediata all'atto dell'adozione.

2. Tutte le cariche sociali e la struttura organizzativa si intendono prorogate sino al 31 Dicembre dell'anno corrente.

3.L'assemblea degli associati che delibera sulla adozione del presente statuto elegge il Presidente e i membri elettivi del Consiglio Direttivo che entreranno in carica a partire dal 1. Gennaio dell'anno successivo.

4.Per la elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo di cui al precedente comma 3. si adottano le norme previste nel presente statuto e in particolare i Soci Collettivi Ricerca e Alta Formazione, di cui all'articolo 3.1.b possono esprimere fino a tre voti e ciascun associato può assumere fino a tre deleghe elettorali.